

“Sono depresso e ho bisogno di sentire voci amiche!” Uso e abuso del telefono aziendale

Licenziato per giusta causa chi, **fingendo di essere depresso**, effettua **molte e lunghe telefonate per sentire voci amiche e alleviare i momenti difficili della giornata**. Ma anche laddove la depressione non fosse una scusa, ma una patologia di cui soffre seriamente il dipendente e per motivi di lavoro, non si può giustificare l'uso illecito dei mezzi aziendali che comporta all'azienda un grave danno economico (*Cassazione 12 febbraio 2018 n. 3315*).



A giudizio di chi scrive rilevante potrebbe anche rivelarsi la **sottrazione di tempo lavorativo alle incombenze di lavoro**, ove ciò si verifichi.

In passato è stato ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore che utilizzava il **telefono aziendale per chiamate intercontinentali di natura personale** e che, per nascondere la propria responsabilità, si serviva di più linee fisse in modo da dissimularne i costi (*Cassazione 25 agosto 2016 n. 17324*).

Attenzione però all'**onere della prova**. Il datore di lavoro è infatti tenuto a dimostrare al giudice l'uso abusivo del telefono aziendale. Sulla scorta di tale principio la Cassazione ha annullato il licenziamento disciplinare comminato da un'azienda a un proprio dipendente per uso eccessivo del telefonino aziendale per scopi personali. Nella specie, il datore di lavoro era tenuto a **presentare i tabulati telefonici per dimostrare l'abuso**, ma non lo ha fatto (*Cassazione 16 agosto 2016 n. 17108*).

Ricordiamoci sempre che il licenziamento per una simile motivazione ha carattere disciplinare; pertanto lo stesso deve essere preceduto da una idonea **procedura disciplinare**, come previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970).